

Istituto d'Istruzione Superiore Morante – Ginori Conti

REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MORANTE - GINORI CONTI" DI FIRENZE

Regolamento approvato in data 20 marzo 2023

con delibera del Consiglio d'Istituto n. 38

PREMESSA

*Visto l'articolo 4, comma 5, del DPR 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l'articolo 4, 2 e 6-bis del DPR 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l'articolo 13 comma 4, 5, art. 14, art.38 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297;
Visto il Decreto Ministeriale 13 Febbraio 2001, n. 105;
Visti gli articoli 42, 43, 44 del DPR 31 Maggio 1974, n. 416;
Vista la legge 28 Marzo 2003, n. 53;
Visto lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti";*

Sentito il parere del Comitato Studentesco in seduta di Assemblea dei rappresentanti degli studenti del plesso Morante diurno (Professionale corso SSAS, Liceo Scienze Umane);

Vista la deliberazione favorevole del Comitato Studentesco della sede Elsa Morante (corso diurno) del 18 aprile 2023;

Considerata la possibilità di estendere agli altri plessi e corsi di studio dell'istituto Morante-Ginori Conti su istanza e deliberazione delle relative rappresentanze studentesche le deliberazioni assunte dagli studenti del plesso Morante anche con eventuale proposta di modifica e integrazione da presentare al Consiglio d'Istituto;

Il Consiglio d'Istituto adotta il presente regolamento al fine di sostenere lo spirito d'iniziativa degli studenti e di garantirne un'attiva e consapevole e strutturata partecipazione alla vita della scuola da parte della componente studentesca.

Art. 1 *Identità e struttura del Comitato*

1.1 Il Comitato Studentesco è la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto; è l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica e collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

1.2 È costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.

1.3 Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal D.L.297/1994 art. 13 c. 5.

1.4 Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

1.5 Nell'Istituto il Comitato Studentesco, data la distribuzione in più sedi con indirizzi e corsi diversificati, è articolato in Sotto Comitati Autonomi, funzionanti in ciascuna sede sulla base dell'iniziativa studentesca degli stessi.

Art. 2 2.1 Il Comitato Studentesco ha i seguenti fini:

Finalità del
Comitato

- a. Creare una collettività in cui all'interno vi sia presente uno scambio di idee, pensieri e iniziative intra ed extra scolastiche.
- b. Dare una voce comune agli studenti, per creare un ambiente che favorisca l'incontro di realtà differenti all'interno della scuola e per dare supporto ai rappresentanti di istituto nell'organizzazione di eventi e attività.
- c. Condividere idee sulle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari, per far emergere i pensieri degli studenti riguardo la scuola.

Art. 3

Struttura
organizzativa

3.1. Il Comitato, articolato come specificato all'art. 1 c.5, composto dagli studenti di cui all'art. 1 c. 2 del Regolamento, è aperto alla partecipazione, anche con funzione consultiva, di altri studenti dell'istituto che si impegnino a realizzarne stabilmente le finalità e le funzioni.

Il Comitato è organizzato come segue:

- a. È diretto da un Ufficio di Presidenza costituito da un Presidente e da due Vicepresidenti, tutti eletti, all'interno dei membri che ne fanno parte di diritto, nella prima seduta annuale.
- b. L'Ufficio di Presidenza, sulla base delle esigenze espresse annualmente all'interno del Comitato, potrà essere affiancato da un Gruppo di Coordinamento costituito da max ulteriori n. 5 membri, individuati tra i propri componenti, con compiti di proposta, collaborazione, supporto alle iniziative.
- c. L'Ufficio di Presidenza e il Gruppo di Coordinamento costituiscono il Comitato Direttivo.
- d. Durante ciascuna riunione del Comitato sarà nominato un segretario che svolga le funzioni di verbalizzante.
- e. Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Presidente e ai Vice Presidenti.
- f. Il Comitato designa gli studenti che potranno essere chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio Docenti.
- g. In ogni plesso, data la difficoltà di procedere a riunioni d'Istituto, per le iniziative inerenti alla sede, è costituito un autonomo Comitato Studentesco.
- h. Qualora si proceda a riunioni che interessino tutto l'Istituto le stesse verranno presiedute, a rotazione, da uno dei presidenti dei Comitati di plesso a partire dal presidente del plesso che conti il maggior numero di classi. In tal caso gli altri due presidenti svolgeranno compiti di vicepresidenza.

Art. 4

Ufficio di
Presidenza e
Comitato
Direttivo

4.1. Il Presidente, eletto fra gli studenti maggiorenni, presiede le riunioni del Comitato studentesco e delle eventuali commissioni; ne concorda, se necessario, col Dirigente scolastico, gli orari di convocazione e le integrazioni all'ordine del giorno.

4.2. Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli Enti esterni (associazioni, istituzioni ecc.).

4.3. Nello svolgimento dei propri compiti il Presidente è coadiuvato dai due Vicepresidenti cui, in caso di necessità, può delegare compiti e funzioni e, qualora costituito il Gruppo di Coordinamento, dagli altri membri del Comitato Direttivo.

Art. 5

Commissioni
di lavoro

5.1. Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni di lavoro cui delegare determinate funzioni consultive e organizzative, nonché l'attuazione di progetti ed iniziative.

5.2. Delle suddette Commissioni possono far parte anche studenti non appartenenti al Comitato, individuati sulla base di un'adesione volontaria e di specifiche competenze. I componenti delle Commissioni si impegnano a partecipare assiduamente ai lavori delle stesse allo scopo di garantire la realizzazione delle iniziative programmate.

5.3. Di ogni commissione deve far parte almeno uno studente maggiorenne che, qualora le riunioni avvengano nei locali scolastici, si assuma la responsabilità dei lavori della stessa e della vigilanza sul gruppo.

Art. 6

Modalità di convocazione delle Assemblee d'Istituto

6.1 Il Comitato Studentesco promuove la realizzazione e richiede la convocazione delle assemblee studentesche d'istituto, svolte, di norma, in modo autonomo per ciascuna sede, sulla base delle previsioni normative di cui al D.L. 297/1994 art. 14 c. 2.

6.2 La richiesta dell'assemblea può essere presentata al Dirigente scolastico anche dall'eventuale Comitato Direttivo all'unanimità o dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti, sempre all'unanimità, di norma 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

6.3 Nella richiesta dell'assemblea dovrà essere indicato chiaramente l'o.d.g. e l'eventuale contributo di esperti interni o esterni.

Art. 7

Modalità di convocazione del Comitato

7.1. Il Comitato Studentesco può essere convocato sia in orario scolastico che extrascolastico; le sue riunioni si svolgono all'interno dei locali dell'Istituto.

7.2. Il Comitato si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, il Comitato può sollecitarla tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.

7.3 Di norma può essere consentita una sola riunione ogni due mesi in orario di lezione.

7.4. Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 2 rappresentanti di Istituto, dalla metà del direttivo, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica.

7.5 L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 3 giorni di preavviso.

7.6. La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.

7.7 In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali previsti dal c. 4 del D.L. 297/1994).

7.8. Le convocazioni del Comitato da parte del Dirigente Scolastico non vanno a influire sul monte ore a disposizione degli studenti, nel caso non sia applicato il c. 8. del D.L. 297/1994).

Art. 8

Assenze alle riunioni

8.1 La partecipazione dei rappresentanti di classe alle riunioni del Comitato Studentesco è obbligatoria, se non nei casi in cui la programmazione didattica non lo consenta. Gli assenti dovranno presentare giustificazione al Presidente o al Direttivo.

8.2 Alla seconda assenza ingiustificata alle riunioni del Comitato vengono richieste dal Presidente le dimissioni del rappresentante.

8.3 Alla terza assenza ingiustificata consecutiva dalle riunioni del Comitato e del Consiglio di classe il rappresentante di classe degli studenti decade dal suo incarico su delibera del Comitato Studentesco e viene successivamente surrogato dal primo dei non eletti ad opera dell'istituto, come previsto dal D.L. 297/1994 art.38.

Art. 9

Ruolo del dirigente scolastico nelle riunioni del Comitato

9.1. Le riunioni del Comitato sono autorizzate, sulla base del presente regolamento, dal dirigente scolastico, che ne concorda, viste le esigenze di funzionamento, il calendario con il Presidente.

9.2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare il Dirigente Scolastico o un suo delegato che possono intervenire sui punti posti all'o.d.g. dal Dirigente Scolastico stesso e, previa informazione/richiesta, sui punti autonomamente fissati dagli studenti.

9.3. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato hanno potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.L. cit. art. 14 c. 5): ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

Art. 10

Riunioni del Comitato Direttivo e delle Commissioni

10.1 Il Comitato studentesco in composizione completa si riunisce presso l'Aula Magna dell'Istituto Morante - Ginori Conti sede Morante, previa prenotazione e verifica della disponibilità o in altro locale sufficientemente capiente messo a disposizione dalla dirigenza.

10.2. I Comitati di sede si riuniscono in locali sufficientemente capienti posti nelle varie sedi.

10.3 Il Direttivo e le eventuali commissioni, possono riunirsi per le fasi negoziali e preparatorie presso l'aula messa a disposizione dal dirigente in ciascuna sede in modalità ordinaria, secondo una calendarizzazione prodotta dalla commissione stessa e compatibile con le restanti attività d'Istituto e straordinaria, su richiesta della commissione stessa.

Art. 11

Responsabilità del Direttivo e della Commissione di coordinamento

11.1. La commissione di coordinamento o il Direttivo, nelle sedute ordinarie e straordinarie presso l'aula assegnata nelle varie sedi, hanno cura di:

a) redigere un registro presenze, sottoscritto da uno o più studenti maggiorenni, che si assume/assumono espressamente l'incarico di responsabile/i degli ambienti e delle persone presenti.

b) rispettare l'ambiente scolastico e le persone che vi svolgono mansioni lavorative o di studio nello stesso orario (Dirigente, Docenti, Personale ATA, studenti, utilizzatori esterni).

c) rispettare le finalità prefissate, ovvero: aggiornare e discutere su temi di attualità attraverso vari materiali di supporto (giornali, documentari, film, libri, musica, riviste scientifiche), creare dibattiti che favoriscano la crescita delle conoscenze e delle capacità critiche degli studenti, suggerire e collaborare alla stesura di documenti o giornali di istituto che rappresentino la comunità studentesca e i principi inclusivi che la fondano.

Art. 12
*Modifiche al
Regolamento*

12.1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto qualora uno o più membri dello stesso ne facciano istanza al Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi membri.